Sentenza n. 55/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO	Presidente
Rocco LOTITO	Giudice relatore
Maria Gabriella DODARO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri:

1) **9124** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.17889 per l'esercizio 2019 dell'agente contabile della Cassa Tickets CUP Ospedale di Venosa (PZ) dell'Azienda sanitaria locale di Potenza,

2) **9144** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***19391*** per l'esercizio 2020 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

3) **9145** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21020*** per l'esercizio 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Rapolla (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

4) **9146** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21021*** per l'esercizio 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Atella (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

5) **9147** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21027*** per l'esercizio 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Venosa – Punto Salute di Venosa (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

6) **9148** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21031*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Rapone (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

7) **9149** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21032*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Pescopagano (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

8) **9150** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21055*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Venosa – Punto Salute di Genzano di Lucania (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

9) **9151** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21056*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Venosa – Punto Salute di Lavello (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

10) **9152** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21057*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Venosa – Punto Salute di Palazzo San Gervasio (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

11) **9153** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21058*** per

l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Rionero in Vulture (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

12) **9154** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21059*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Melfi (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

13) **9155** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21060*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Filiano (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

14) **9156** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21061*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di San Fele (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

15) **9157** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21062*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile per gli incassi Tickets del DSB di Melfi – Punto Salute di Barile (PZ) dell'Azienda Sanitaria locale di Potenza,

tutti promossi nei confronti di **Vito PINTO (C.F. PNTVTI54L08L738H),** rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio AUTILIO e presso di cui elettivamente domiciliato in Villa d'Agri alla Via P. della Gattina 12 (PEC: autilio.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it).

- Uditi nella pubblica udienza del 23 settembre 2025 il Consigliere relatore Rocco Lotito, nonché l'Avv. Antonio ROCCANOVA, su delega

dell'Avv. Antonio AUTILIO difensore dell'agente contabile PINTO Vito, e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Adamo Nicola PEPE, che concludevano come da verbale di udienza;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con due **relazioni di deferimento** – la relazione n. 19 depositata in data 21/01/2025, posta a base del giudizio di conto n. 9124, e la relazione unificata n. 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51 depositata in data 10/02/2025, posta a base dei giudizi di conto nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157 – il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, trasmessi dal convenuto Vito PINTO in qualità di agente contabile di vari uffici della Azienda Sanitaria locale di Potenza (d'ora in avanti "ASP") per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti, i quali risultavano depositati privi della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Lo stesso Magistrato evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò determinava l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal

regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del Magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile, che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Con **decreto presidenziale** del 17 febbraio 2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) all'Ente, e da quest'ultimo comunicato all'agente contabile – veniva fissata per la discussione degli epigrafati giudizi l'udienza del 23 settembre 2025, e con separato decreto veniva nominato il giudice relatore.

3. Quindi, con memoria difensiva del 25.8.2025, l'Avv. Antonio Autilio, con riferimento a tutti i suindicati giudizi, concludeva chiedendo:

a) preliminarmente, di richiedere alla ASP di provvedere al corretto deposito dei conti in discussione, in linea con quanto stabilito dall'art.139 CGC, previa parificazione dello stesso da parte del relativo Responsabile (attesa la sopravvenuta delibera del Direttore Generale n.239/2024 del 21.3.2024, con cui sono stati individuati gli Agenti Contabili, il Responsabile della parificazione ed il Responsabile del Procedimento);

b) in subordine, in caso di declaratoria di improcedibilità del conto, di dare atto della assoluta carenza di qualsiasi responsabilità dell'Agente Contabile dr. Vito Pinto per aver agito in perfetta buona fede a fronte di una inerzia dell'Ente nella nomina degli agenti contabili e nella resa del conto durata fino

alla richiamata delibera del Direttore Generale n. 239/2024, con conseguente ammissione a discarico dell'Agente Contabile;

c) di disporre, in ogni caso, la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. Si depositavano i documenti ivi elencati.

A sostegno di queste richieste eccepiva, tra l'altro, in punto di fatto:

a) di avere depositato i conti in esame in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 938 del 23.9.2010, che stabiliva l'obbligo e le modalità di resa del conto da parte delle casse tickets della ASP, individuando il responsabile di ogni struttura come agente contabile e gli operatori di sportello di quella struttura come subagenti. Tale delibera, presente in atti (cfr. All.1), modificava il regolamento per la riscossione delle entrate della ASP disponendo, all'art.11, che il responsabile della struttura-agente contabile provvedesse "…*alla trasmissione dei conti giudiziali (registri di cassa) alla Corte dei conti…*" e che tali registri annuali di cassa fossero "…*sottoscritti dall'agente Contabile e dal sub Agente Contabile per le parti di rispettiva competenza*";

b) che dopo l'entrata in vigore del c.g.c., nelle more delle decisioni aziendali, il dr. Pinto aveva continuato a trasmettere a questa Corte i conti giudiziali in esame tramite l'ufficio di ragioneria, come in precedenza;

c) che con successiva delibera del Direttore Generale n. 00119/2020 del 9.3.2020 (presente in atti: cfr. All. 2) veniva approvato l'elenco aggiornato – diviso per sedi Cassa CUP - degli operatori di sportello e dei relativi coordinatori, individuati rispettivamente come "Sub Agenti contabili" e "Agenti contabili", e veniva dato atto che "*in mancanza della figura del Coordinatore, la qualifica di Agente Contabile è attribuita ai Responsabili di*

Struttura, secondo i prospetti contenuti nell'allegato al presente Atto che ne forma parte integrante e sostanziale";

d) che, infine, con deliberazione del Direttore Generale n. 239/2024 del 21.3.2024 veniva disposta l'adozione del Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale, con la relativa nomina degli agenti contabili, del responsabile della parificazione e del responsabile del procedimento, in adesione con quanto disposto dal D.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e che, in particolare, con tale deliberazione venivano individuati:

- gli agenti contabili "a denaro" (interni ed esterni, nonché agenti a materia interni), in un elenco non comprensivo del dr. Vito Pinto, in quanto in pensione dal 1.8.2020, nonché i relativi subagenti di cui all'allegato 2;
- il "responsabile della parificazione" (in persona della dr. Loredana Erminia di Lucchio, in qualità di Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria);
- i "responsabili del coordinamento e del deposito dei conti giudiziali" (nella persona della dott.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Direttore della U.O.C. Segreteria Direzionale ed Affari Generali, e in sua assenza o impedimento dott. Rocco Donato Pessolani Dirigente c/o la U.O.C. Segreteria Direzionale ed Affari Generali);

tale deliberazione, presente in atti (All.3), oltre ad individuare le predette competenze:

- dettava una serie di regole per la resa del conto giudiziale;
- prevedeva l'applicazione delle nuove disposizioni "già in sede di rendicontazione per l'anno 2023";
- revocava le precedenti disposizioni in materia di agenti contabili e resa

del conto ove incompatibili con le nuove disposizioni.

In punto di diritto, la difesa eccepiva:

a) che solo con la predetta deliberazione del 2024 si era data piena attuazione al c.g.c. a decorrere dal 2023; in precedenza alcuna parificazione era prevista né il convenuto poteva procedere all'uopo;

b) che la trasmissione del conto senza parificazione era avvenuta in continuità con quanto avvenuto in passato e nel rispetto delle deliberazioni vigenti (revocate solo nel 2024), senza alcuna colpa del contabile;

c) che, pertanto, in caso di ritenuta improcedibilità del giudizio di conto, occorreva comunque dichiarare l'assoluta carenza di qualsivoglia responsabilità del dr. Vito Pinto nell'espletamento del procedimento di che trattasi e concedere alla Azienda Sanitaria interessata un termine per attivare un corretto procedimento rinnovato (o a sanatoria), provvedendo alla parificazione e alla trasmissione del conto parificato alla Ecc.ma Corte (in forza della delibera n.239/2024 e tramite i soggetti ivi indicati) per l'esame di competenza.

4. Non risultano depositate le **conclusioni del Pubblico Ministero** previste dall'art.148 comma 3 c.g.c..

5. Nell'**udienza del 23 settembre 2025** – sul consenso delle parti presenti e sentito il Collegio – i giudizi venivano riuniti ai sensi dell'art. 84 c.g.c..

L'avv. Roccanova si riportava alla memoria depositata ed insisteva per l'accoglimento delle richieste ivi formulate.

Il Pubblico Ministero, invece, concordava con l'originaria proposta di improcedibilità del conto del Magistrato Relatore.

Al termine della discussione, i giudizi passavano in decisione.

6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la **improcedibilità del giudizio** può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

6.1. In particolare, la ***parificazione del conto giudiziale*** dell'agente contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D.

827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentenza n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessarietà ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell'art. 103 Cost. (Cfr. Corte Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l'amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti, qualora l'amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e 827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle leggi successive (l. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).

6.2. Tanto premesso in generale, nelle **concrete fattispecie in esame** risulta *ex actis* che i conti all'odierno esame sono stati trasmessi con nota sottoscritta dal convenuto, ma sono stati depositati a questa Corte privi della parificazione o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.

Tale illegittimità della procedura seguita non è in alcun modo esclusa delle considerazioni della difesa, che, da un lato, ha evidenziato come fino al 2024 le previsioni legali predette non avessero avuto pratica attuazione nella ASP (che, come si è detto, solo con deliberazione del Direttore Generale n. 239/2024 del 21.3.2024 ha adottato una compiuta regolamentazione degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale, ed ha provveduto ad individuare gli agenti contabili ed i responsabili del procedimento); dall'altro,

conseguentemente, ha imputato all'amministrazione l'omessa attuazione delle disposizioni di legge in esame, evidenziando altresì che il convenuto si era limitato a trasmettere i conti giudiziali a questa Corte, in esatta esecuzione della precedente deliberazione del Direttore Generale n. 938 del 23.9.2010.

Infatti, premesso che nella relazione del magistrato istruttore nessun addebito è stato prospettato nei confronti del contabile a titolo di colpa, resta il dato di fatto che i conti giudiziali in esame non sono stati da lui trasmessi all'amministrazione né da essa parificati, ma direttamente trasmessi a questa Corte senza che gli organi di controllo interno dell'Ente li avessero esaminati, laddove tali attività sono presupposto processuale dei giudizi qui in esame, *ex* art. 139 c.g.c.. Il fatto che il regolamento del 2010 non prevedesse la parificazione dei "conti" (registri di cassa) da parte dell'Ente ma una loro trasmissione diretta alla Corte dei conti non poteva in alcun modo giustificare la violazione delle disposizioni recate dal c.g.c. e dal r.d. 827/1924 sopra richiamate (che costituiscono diretta attuazione dell'art.103 Cost.), ovvero non poteva escludere l'obbligo di procedere alla obbligatoria parificazione dei conti, perché tale regolamento non poteva derogare alla legge, in forza dei principi ermeneutici di gerarchia tra le fonti (art.4 preleggi al cod. civ.) e di successione delle leggi nel tempo (art.15 preleggi al cod. civ.) essendo la normativa del c.g.c. sopravvenuta al regolamento medesimo.

Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, i giudizi instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

6.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non

esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare i conti all'amministrazione per la necessaria parificazione e l'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* (previa regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

Ovviamente, in caso di persistente inadempimento dell'agente contabile nella presentazione alla ASP e/o della ASP nella parificazione dei conti in esame, rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente decisione.

7. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti ai nn. 9124, 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9150, 9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità dei giudizi di conto epigrafati;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 23 settembre 2025.

L’estensore | Il Presidente

(Rocco LOTITO) | (Luigi CIRILLO)

f.to digitalmente | f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 6 ottobre 2025

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente